

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CULTURA AL FEMMINILE"

(allegato e parte integrante dell'atto costitutivo)

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

Associazione di Promozione Sociale "Cultura al Femminile"

assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Alghero (SS), Via Sassari 145. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle eventuali leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

Finalità dell'Associazione sono

- lo studio, l'analisi e la promozione delle conoscenze legate al mondo dell'editoria e delle arti, con particolare attenzione alla letteratura, al teatro, al cinema e alla musica e al sostegno dell'attività di artisti e aspiranti tali;
- la promozione della parità di genere e di ogni iniziativa volta a prevenire e contrastare la violenza di genere;
- L'attivazione di percorsi multidisciplinari in cui la figura della donna venga studiata e declinata all'interno delle diverse forme artistiche, quali ad esempio arti visive e letterarie in genere, architettura, musica, design, cinema, teatro, letteratura, fotografia, moda.

A tal fine l'organizzazione esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale così come previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, potranno riguardare le seguenti aree di interesse generale, così come previste dal D. Lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D. Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

A titolo esemplificativo e non esaustivo le suddette attività di interesse generale potranno essere implementate mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- attivazione di corsi, laboratori e workshop;
- organizzazione di e partecipazione a eventi, incontri e convegni al fine di studiare e approfondire le aree di interesse generale indicate;
- attivazione di progetti educativi e formativi quali, ad esempio, scuole di scrittura;
- selezione e individuazione di nuovi talenti al fine di fungere da trampolino per gli artisti;
- organizzazione di attività ludiche a carattere occasionale e/o continuativo;
- attivazione di laboratori e organizzazione di mostre a carattere temporaneo e/o stabile;
- sviluppo, creazione e gestione di progetti multimediali quali, ad esempio,
 - Siti web
 - Applicazioni
 - Contenuti audio e video
- creazione e gestione di testate giornalistiche;
- creazione e gestione di account, pagine e gruppi sui c.d. social network;
- creazione e gestione di web radio e web TV;
- gestione di attività editoriali.

Per la crescita umana e sociale dei propri soci l'Associazione può inoltre promuovere e gestire attività ricreative, turistiche, assistenziali e di prevenzione sanitaria.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, beni immobili, strutture ed attrezzature. L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

L'Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, attività di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

- organizzare manifestazioni, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed aventi per tema i temi oggetto dell'associazione e altri ad essi correlati;
- predisporre dei centri di servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'Associazione e all'acquisto di beni e servizi;
- promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza;
- organizzare e gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- organizzare manifestazioni e mercatini finalizzata alla raccolta fondi attraverso la vendita dei prodotti realizzati dai volontari e/o donati all'associazione;
- mettere a disposizione spazi reali e virtuali, eventi e occasioni di incontro per coinvolgere eventuali sponsor e partner commerciali;
- gestire un sito Internet con possibilità di scambi e vendite di beni e prodotti realizzati dai volontari e/o donati all'associazione.

L'Associazione potrà aderire, sempre se ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutarie, esistenti o da costituire. L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

L'associazione di promozione sociale opera principalmente nel territorio della Regione Sardegna.

ART. 6 - (Ammissione)

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Organo di Amministrazione per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, purché maggiorenni;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti degli enti cui l'Associazione deciderà di affidarsi;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. I soci volontari vanno iscritti nell'apposito libro sociale.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o che reca danno in qualunque modo all'Associazione può essere radiato dall'Associazione stessa.

L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' ammesso appello presso l'Assemblea avverso la decisione dell'organo di controllo da presentarsi entro 30 giorni. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Il socio può essere radiato anche per morosità qualora, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci maggiorenni.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione andrà affissa presso la sede sociale e comunque inviata con il mezzo ritenuto più opportuno per la sua più ampia diffusione (lettera, fax, e-mail, sms o altro strumento digitale) al recapito risultante dal libro dei soci.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione sarà possibile convocare l'assemblea in forma virtuale e/o usufruire dell'istituto del voto per corrispondenza purché siano utilizzati strumenti idonei alla partecipazione e alla verifica dell'identità dei soci presenzianti.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto; lo scioglimento dell'associazione e per l'elezione delle cariche sociali in caso di decadenza anticipata. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio annuale di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando e se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore o uguale a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento al momento della convocazione).

È ammesso il voto per corrispondenza e/o l'organizzazione di assemblee in forma virtuale attraverso gli strumenti tecnologici disponibili, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto al voto. Tali quorum, relativi alla sola assemblea straordinaria riunita per deliberare sulle modifiche statutarie o sullo scioglimento dell'Associazione, sono validi sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è eletto dall'assemblea degli associati. È composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri secondo i criteri che seguono:

- tre consiglieri se il numero degli associati è inferiore o uguale a cinquecento;
- cinque consiglieri se il numero degli associati è compreso tra cinquecentouno e mille;
- sette consiglieri se il numero degli associati è superiore a mille.

Dura in carica per sei anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Come per l'Assemblea, anche per l'Organo di Amministrazione è ammesso il voto per corrispondenza e/o l'organizzazione di assemblee in forma virtuale attraverso gli strumenti tecnologici disponibili, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota

Compete all'organo di amministrazione:

- la predisposizione dell'eventuale regolamento interno dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati, qualora si renda necessario;

- la predisposizione degli atti da sottoporre all'Assemblea;
- l'elezione del Presidente;
- la formalizzazione delle proposte per la gestione dell'Associazione;
- l'elaborazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo e il rapporto annuale sull'attività dell'associazione;
- la determinazione della quota annuale associativa;
- la determinazione delle quote aggiuntive straordinarie e suppletive e di tutte le altre forme di finanziamento dell'attività associativa;
- la ratifica delle domande degli aspiranti soci;
- la decisione in merito al venire meno della qualifica di aderente;

Compie inoltre tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

In caso di dimissioni, revoca, o assenza permanente di uno o più membri dell'organo di amministrazione, i membri rimanenti potranno procedere alla nomina di nuovi componenti tramite l'istituto della cooptazione fino a un massimo di un terzo dei membri originari. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino al termine del mandato.

In caso di dimissioni revoca, o assenza permanente di oltre il 50% dei componenti l'organo di amministrazione è da considerarsi sciolto e il Presidente provvede a convocare nuove elezioni che si svolgeranno nella prima assemblea ordinaria utile. Se gli amministratori non sono disponibili, o sono impossibilitati, a svolgere l'ordinaria amministrazione in attesa dell'assemblea ordinaria, il Presidente convocherà un'assemblea elettiva straordinaria.

ART. 16 - (Presidente)

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente è eletto da e tra i membri dell'organo di amministrazione e pertanto dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione dell'organo di amministrazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro secondo quanto previsto dall'articolo 2397 del codice civile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 - (Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 un bilancio sociale dell'Associazione.

ART. 22 - (Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 23 - (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari, iscritti nell'apposito libro e che prestano attività di volontariato, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Alghero, 24 settembre 2018